



## PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Conferenza dei Servizi ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006

### **Verbale Conferenza Riesame A.I.A. impianto di trattamento rifiuti liquidi Ecolio 2 S.r.l. in Presicce.**

Il giorno **12 luglio 2022**, si tiene alle ore 10:00 la quarta seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 29 - octies, c. 4, del D. Lgs. n. 152/2006, relativa al riesame A. I. A. per l'impianto di **trattamento rifiuti liquidi Ecolio 2 S.r.l. sito in Presicce, cat. IPPC cod. 5.1 e 5.3.**

Presenti:

1. Ecolio 2 S.r.l.: sig. Italo Forina, amministratore; ing. Daniela Trivisani, avv. Francesca Giannelli, avv. Barbara Accettura;
2. Comune di Presicce: Acquarica: arch. Gianluca Saracino Resp. Edilizia e Urbanistica, consigliere Luca Pacella, avv. Michele Macrì;
3. Comune di Salve: sindaco Francesco Villanova, avv. De Giorgi;
4. Comune di Morciano di Leuca: avv. Michele Macrì;
5. ARPA Puglia: dott.ssa Gabriella Trevisi;
6. SISP ASL Lecce sud: dott. Vittorio Licchelli, dott. Alessio De Vitis;
7. LILT: dott. Giuseppe Serravezza;
8. Legambiente: Nicola Passaseo.

Presiede la Conferenza il Dirigente Servizio avv. Antonio Arnò, coadiuvato dal funzionario dott. S. Francioso.

Il dirigente apre i lavori richiamando i fatti che hanno portato all'avvio del riesame dell'A.I.A. già rilasciata dalla Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n. 117 del 18/05/2011 per l'impianto in oggetto.

Il riesame fu richiesto dalla Provincia (nota prot. 56786 del 30.10.2018) per adeguamento alle BAT Decisione (UE) 2018/1147 della Commissione e alla L.R. n. 32/2018 sulle emissioni odorigene.

L'istanza di riesame completa di tutti gli elaborati tecnici necessari e la contestuale richiesta di modifica non sostanziale (potenziamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni) sono state trasmesse dalla società Ecolio2 S.r.l. con la nota prot. N.13903 del 25.03.2019, anche all'esito delle verifiche ispettive avviate da ARPA nel mese di dicembre 2018 e concluse con l'emanazione del report ispettivo e delle seguenti comunicazioni nel mese di febbraio 2019.

La Conferenza dei Servizi ha esaminato la documentazione allegata all'istanza nelle sedute del 03.05.2019 26.09.2019, 10.12.2019.

Nella prima seduta la conferenza ritenendo che gli elaborati presentati dal Gestore non fossero sufficienti a descrivere una riorganizzazione dell'impianto e dei processi tali da rimuovere tutte le criticità riscontrate, ha chiesto al Gestore di produrre la documentazione e le informazioni aggiornate di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D. Lgs. N. 152/2006.

La società, con la nota prot. N. 30491 del 07.07.2019, ha trasmesso tutta la documentazione di progetto aggiornata.

Nel corso della seconda riunione la conferenza, atteso che la società aveva dichiarato di voler apportare ulteriori modifiche alle modalità di gestione dei rifiuti, ha chiesto al proponente un aggiornamento degli elaborati.

La società ha presentato tutta la documentazione progettuale aggiornata trasmettendola alla Provincia con nota prot. 44594 del 06.11.2019: tale documentazione è stata esaminata

nella terza seduta della Conferenza, la quale è stata sospesa, al fine di consentire dei chiarimenti tecnici tra ARPA e Ditta, che si sarebbero tenuti in apposito tavolo tecnico del 16.12.2019.

ARPA ha trasmesso con nota prot. 92348 del 23.12.2019 il verbale del tavolo tecnico contenente le prescrizioni per l'aggiornamento del progetto da parte del gestore.

In riscontro agli esiti del Tavolo tecnico la società ha trasmesso la quarta e ultima versione degli elaborati tecnici aggiornati con la nota prot. 2377 del 22.01.2020.

L'attività della Conferenza che doveva riprendere a gennaio 2020 è stata sospesa a causa dell'avvio di una attività di accertamento richiesta da parte della Provincia di Lecce, in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel procedimento VIA di cui alla D.D. Regione Puglia n. 221/2013 all'esito di un tavolo tecnico tenutosi in data 18/02/2020 (verbale prot. 8303/2020). Successivamente sono intervenute ulteriori attività di verifica richieste anche da parte della Procura della Repubblica con nota ufficiale prot. 17809 del 27.05.2020. Agli esiti degli approfondimenti il servizio ha ritenuto che l'impianto, nel tempo era stato oggetto di trasformazioni tali che ne hanno modificato la natura, da impianto di depurazione di acque di vegetazione prima e di reflui civili dopo, a impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi, senza la preventiva acquisizione di tutti i pareri necessari, tra i quali il parere del Comune di Presicce sulla compatibilità urbanistica dell'impianto, viziando la legittimità di tutti gli atti amministrativi successivi, tra i quali l'AIA del 2011 e la VIA del 2013.

Conseguentemente il Servizio, con la nota prot. 24057 del 10.07.2020, ha chiesto al Comune di formulare il parere di competenza, atteso che tale parere è necessario al fine di concludere il procedimento di riesame AIA in corso, per arrivare ad un rinnovo di autorizzazione esente da ogni vizio di legittimità.

Contestualmente è stato richiesto ad ARPA di effettuare delle indagini ambientali sulle ricadute dell'impianto, ovvero l'analisi sui terreni interessati dallo scarico sul suolo (trincee disperdenti) e di procedere con il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni odorigene richiesto dalle prescrizioni VIA.

Dai rapporti di prova trasmessi da ARPA con nota prot. n. 43465 del 15/06/2021, non si evidenziano criticità nei terreni. Il monitoraggio sulla qualità dell'aria con l'utilizzo di centralina posta su mezzo mobile, i cui esiti sono stati trasmessi da ARPA con nota prot. n. 45469 del 23/06/2021, è stato eseguito con l'intero impianto non attivo, essendo intervenuto il sequestro da parte della Procura di Lecce in data 25/11/2020. Allo stesso modo è stato effettuato a impianto spento anche il monitoraggio con campionatori passivi (radiello), i cui esiti sono stati trasmessi in data odierna con nota prot. ARPA 50314/2022, come comunicato dalla rappresentante ARPA nel corso della seduta. L'attività di monitoraggio è stata svolta nonostante l'impianto fosse inattivo perché considerata alla stregua del "monitoraggio ex ante" prescritto nella D.D. n. 221/2013.

Con ricorso RG 1216/2020 Ecolio 2 s.r.l. ha impugnato la nota prot. n. 24057 del 10.07.2020, con cui la Provincia di Lecce ha chiesto al Comune di Presicce-Acquarica di formulare il parere di sua competenza in merito alla compatibilità urbanistica dell'impianto (sito a Presicce) di proprietà della ricorrente, prima di proseguire i lavori della conferenza di servizi per il riesame (ai sensi dell'art. 29-octies D. Lgs. n. 152/2006).

Il TAR con ordinanza n. 679/2022 del 27.04.2022 ha specificato che il luogo deputato per la valutazione della compatibilità urbanistica dell'impianto è la Conferenza dei Servizi di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006.

Nella stessa ordinanza il TAR osserva che l'AIA del 2011 comprendeva anche gli assenti di carattere edilizio ed urbanistico, in quanto *"ai sensi dell'art. 208, c. 6, del D. Lgs. n. 152/2006 l'approvazione del progetto in conferenza dei servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali"*, e dichiara che l'assetto dell'impianto, sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista della destinazione d'uso, è da ritenersi consolidato.

Avverso tale ordinanza la Provincia ha presentato ricorso in appello presso il Consiglio di Stato.

Pertanto, con la nota prot. 22708 del 07.06.2022 è stata convocata l'odierna Conferenza dei Servizi di riesame AIA, in continuazione del procedimento già avviato con nota prot. n. 14449 del 26.03.2019, ferma restando ogni decisione della Provincia in merito all'appello della sentenza del TAR, potendo i due procedimenti andare avanti parallelamente.

Alla chiusura dei lavori la Provincia valuterà i pareri di tutti i partecipanti e trarrà le conseguenze nell'atto conclusivo.

Nella seduta odierna la Conferenza dei servizi è chiamata a esprimersi:

- 1) sulle migliorie tecniche impiantistiche e gestionali contenute nell'ultima versione del progetto presentata dalla società con la nota prot. 2377 del 22.01.2020;
- 2) sulla compatibilità dell'impianto stesso e sulle continue trasformazioni dello stesso in assenza di autorizzazioni, relative a varianti che hanno determinato una trasformazione radicale dello stesso.

Il dott. Arnò passa la parola al funzionario responsabile del procedimento dott. Francioso per una valutazione sintetica degli elaborati presentati.

Il dott. Francioso riepiloga i principali elementi acquisiti sul progetto di riesame nel corso delle precedenti sedute e riportato negli elaborati del gennaio 2020: l'impianto in esame ha due linee di trattamento di rifiuti liquidi speciali, una linea di trattamento chimico-fisico e biologico e una linea di trattamento termico. Sulla prima linea sono previste le coperture di alcune vasche per il contenimento degli odori, il potenziamento del sistema di disidratazione dei fanghi e una serie di modifiche gestionali del refluo prodotto prima dello scarico sul recapito finale su suolo in trincea drenante. Sulla sezione termica è previsto il potenziamento dei sistemi di filtrazione con aggiunta di due sezioni di abbattimento a umido, una sezione di refrigerazione/deumidificazione, una sezione di filtri a carboni attivi montati in parallelo; ~~nella~~ inoltre, sarà utilizzato un nuovo protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti considerato che la società ha rinunciato alla miscelazione di rifiuti prima del trattamento (fase precedentemente ricompresa nell'operazione D9); saranno stralciati circa 65 codici di rifiuti, nelle relazioni viene riportato che è confermata la capacità di trattamento totale annua assentita dalla Regione con l'AIA del 2011.

A questo proposito la rappresentante di ARPA, dott.ssa Trevisi, riferisce che non è stato chiarito un aspetto rilevante ai fini autorizzativi, evidenziato sia in sede di ispezione che nel corso dell'attività istruttoria, circa la potenzialità di trattamento giornaliero di rifiuti pericolosi nella sezione termica, in quanto nella documentazione presentata per il riesame non è stato esplicitato che nell'attuale AIA D.D. 117/2011 la quota di rifiuti pericolosi è limitata al 30% del valore massimo di 93,5 mc/giorno, ovvero 28,5 mc/giorno. In assenza di questa specifica si configurerebbe una modifica alla potenzialità giornaliera di trattamento dei rifiuti pericolosi, da valutare in termini di sostanzialità, secondo lo schema della DGR n. 648/2011.

L'ing. Travisani dichiara che la società intende confermare per il rifiuti pericolosi trattabili al giorno nella sezione termica gli stessi quantitativi autorizzati nel 2011.

L'avv. Macrì del Comune di Presicce rappresenta che è pendente il ricorso in appello verso la sentenza del TAR, per cui appare inopportuno procedere con la Conferenza dei servizi per il riesame, atteso che è dirimente accertare se l'autorizzazione rilasciata nel 2011 sia viziata o meno da assenza di autorizzazione urbanistica. Secondo il Comune, come riportato anche in una nota ufficiale inviata alla Provincia, l'autorizzazione del 2011 non poteva sanare la carenza iniziale delle autorizzazioni precedenti, in quanto l'AIA fu rilasciata ai sensi dell'art. 5, al c. 14 di tale art. si dice che sostituisce solo autorizzazioni di tipo ambientale, pertanto non costituisce affatto variante allo strumento urbanistico. Nel verbale di riunione del 21.12.2000 fu detto che il progetto era stato approvato ex art. 441 del ... (quale impianto di depurazione)

Nella filiera degli atti autorizzativi vi è stata la sostituzione del titolo e non la costituzione nella D.G. n. 1663/1994 veniva autorizzata la depurazione e non il trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non, di varia tipologia e spesso di provenienza esterna al territorio.

L'avvocato preannuncia che per gli aspetti più tecnici verranno presentate osservazioni scritte, conferma il parere del Comune che è di non conformità urbanistica dell'impianto.

Il Consigliere Pacella esprime condivisione sulla impostazione dei lavori data dalla Provincia.

L'avvocato De Giorgi, rappresentante del Comune di Salve condivide le premesse fatte dal dott. Arnò sia nel metodo che nel merito e ribadisce che l'autorizzazione in scadenza non può essere rinnovata tal quale, la situazione urbanistica dell'impianto non può considerarsi consolidata, proprio per le valutazioni già espresse dal Comune di Presicce.

L'avv. Accettura, per la società Ecolio, dice che la sentenza del TAR è esecutiva e non si può mettere in dubbio il consolidamento di ogni autorizzazione di tipo urbanistico, come riportato

nella sentenza, pertanto oggi si deve concludere con i lavori della conferenza, poiché l'oggetto della discussione sono le migliorie impiantistiche e gestionali, come richieste dalle note interlocutorie di ARPA, dalle richieste della Conferenza e dagli esiti del tavolo tecnico del 16 dicembre 2019, i Comuni si devono esprimere oggi e non dopo.

Su questo punto interviene il Presidente della C.d.S., il quale, discostandosi dalla posizione del proponente, evidenzia che la sentenza del TAR è una decisione di rito, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere e che, pertanto, non statuisce alcuna condanna a carico della P.A. a cui la stessa è tenuta a conformarsi.

Inoltre, facendo riferimento alla motivazione con cui il collegio perviene alla decisione, ritiene che sia proprio la C.d.S. il luogo ideale in cui valutare tutti gli aspetti relativi all'impianto ECOLIO2, in particolare quelli relativi alle continue trasformazioni dell'impianto, originariamente assentito come impianto per trattare acque di vegetazione, inserito nella programmazione regionale, e, successivamente, trasformato in impianto privato di trattamento (smaltimento) di reflui civili e industriali, in assenza di approvazione da parte dei competenti organi dei Comuni di Presicce-Acquarica e di Salve.

L'ing. Travisani riferisce che l'istanza di riesame AIA è stata presentata dalla società per richiedere l'adeguamento alle BAT e non perché è stata richiesta dalla Provincia per effetto dei miasmi lamentati in passato.

La dott.ssa Trevisi di ARPA, dopo aver specificato che ARPA non si esprime in merito agli aspetti di compatibilità urbanistica in capo agli altri Enti interessati, riferisce che, comunque, è rimasto irrisolto un problema di tipizzazione urbanistica relativo a una particella dell'impianto che si riflette sull'applicazione dei valori limite per le misurazioni acustiche. Tale aspetto deve essere necessariamente risolto per concludere le valutazioni di competenza dell'UO Agenti Fisici.

Riguardo ai contenuti del progetto trasmesso nel gennaio 2020, la dott.ssa Trevisi evidenzia la necessità di alcune revisioni degli elaborati presentati, essendo intervenute delle modifiche normative sul D. Lgs. n. 152/2006, tra cui ad esempio appaiono rilevanti per la tipologia di impianto le specifiche relative all'art. 185-bis del D. Lgs. n. 152/2006, o altri aspetti inerenti la Parte IV del citato decreto. Pertanto i pareri di ARPA necessitano di alcuni approfondimenti, sulla base dei quali verranno formulate le richieste di revisione dei suddetti elaborati e del PMeC. ARPA Puglia si riserva di trasmettere in tempi brevi le valutazioni tecniche di competenza dell'Agenzia, facendo salvi i pareri resi dagli altri Enti in materia di compatibilità urbanistica nelle more delle determinazioni finali in merito.

Il dott. Serravezza della LILT dichiara che secondo un rapporto dell'OMS il Salento non può più sopportare alcuna emissione industriale, pertanto vi sono delle forti motivazioni di tutela della salute per esprimere parere contrario all'esercizio dell'impianto, inoltre esprime perplessità sul fatto che si proceda con il riesame AIA mentre è ancora in piedi un procedimento penale verso il gestore per reati ambientali. La LILT chiede, quindi, che si sospenda l'iter fino alla conclusione del procedimento penale.

Il rappresentante di ASL dott. De Vitis esprime condivisione sull'impostazione data dalla Provincia, le valutazioni sulla conformità urbanistica sono fondamentali, preannuncia che invierà un parere scritto.

Il sig. Passaseo rappresentante di Legambiente esprime la condivisione di quanto riferito dal dott. Serravezza, l'azienda è stata inaffidabile nel gestire l'impianto, inoltre, da quanto sentito risulta evidente che l'impianto si colloca su una linea di frontiera, non si capisce bene se si tratta di una variante oppure di un nuovo impianto.

Il dott. Arnò chiarisce, anche a beneficio del dott. Serravezza, che la questione penale è valutata e presa in considerazione dalla Conferenza, che, comunque, deve occuparsi degli aspetti amministrativi, per i quali si può procedere; la problematica urbanistica è in perfetta linea con la questione penale, stiamo facendo una valutazione per la quale le associazioni dovrebbero piuttosto esprimere osservazioni di tipo tecnico, riguardanti l'ambiente e la salute.

La questione della sostanzialità o meno delle modifiche verrà risolta definitivamente con le ulteriori specificazioni che la società apporterà nelle integrazioni.

Nella prossima Conferenza dei servizi si valuteranno le ultime integrazioni, si acquisiranno i pareri ancora mancanti, di ARPA e ASL, avendo tutti i pareri la Provincia emetterà l'atto decisionale relativo al riesame AIA dell'impianto.

Ancora il Consigliere Pacella riferisce che le amministrazioni si pongono il problema di smaltire i rifiuti prodotti sul proprio territorio, ma ciò non confligge con la posizione espressa dal comune di Presicce-Acquarica sull'impianto in questione.

Il presidente, alle ore 13:00, preso atto sia dei pareri espressi dai Comuni di Presicce-Acquarica e di Salve, che dalle riserve manifestate da ASL e ARPA, che hanno ritenuto di chiedere integrazioni in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla sospensione della C.d.S. del gennaio 2020, invita il proponente a integrare la documentazione richiesta da ARPA e ASL, riservandosi all'esito di tali integrazioni di riconvocare la C.d.S.

Il funzionario verbalizzante